

ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORI INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 18 GIUGNO 2008 COSI' COME MODIFICATO DAL VERBALE DI ACCORDO DEL 19 APRILE 2010 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DA VALERE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE

Il giorno 30 aprile 2012 presso Confindustria Firenze si sono incontrati :

ANCE FIRENZE –SEZIONE EDILE DI CONFINDUSTRIA FIRENZE rappresentata dal Presidente Riccardo Spagnoli, con l'intervento della Commissione Sindacale composta dai signori Boris Baldini, Fabio Falciani e Sergio Vanni, assistiti dal Dott. Giorgio Pizzuti e dalla Si.gra Francesca Viviani

LE SEGRETERIE PROVINCIALI DI FILLEA CGIL Nelle persone di Marinella Meschieri, Flavia Villani , Edmond Velaj , Alessandro Lippi , Stefano Catelani, FILCA CISL nelle persone di Ottavio De Luca, Simona Riccio, Stafano Tesi e Giulia Elmi, FENEAL UIL nelle persone di Ernesto D'Anna, Laura Zucchini e Maria Grazia Forconi

PREMESSA

Le Parti, Consapevoli della gravità della crisi che interessa ormai da anni il settore , con la sottoscrizione dell'accordo integrative provinciale, intendono inviare un segnale di fiducia rispetto al futuro di un settore che nel territorio della provincia di Firenze si ritiene sia ancora in grado di esprimere significativi risultati in termine di qualità della produzione, miglioramento delle qualità ambientali e occupazione;

In questa direzione le Parti Sociali da anni sono impegnate nella negoziazione di strumenti di carattere contrattuale che favoriscano la qualificazione del Settore attraverso sicurezza degli addetti, regolarità delle imprese e qualità dei processi produttivi. A tali scopi le Parti hanno condiviso misure quali l'istituzione di una premialità rivolta alle imprese virtuose che certifichino la regolarità della filiera dei subappalti, l'istituzione del Comitato Paritetico Territoriale e della associazione RLST.


Consapevoli inoltre che tale processo debba essere adeguatamente sorretto da azioni, che nel rispetto delle funzioni delle pubbliche istituzioni e del sistema creditizio, consentano alle imprese ed in particolare a quel tessuto di piccole e medie imprese tipiche del nostro territorio, di superare l'attuale congiuntura e di garantire nel futuro una più sana e regolare occupazione;

Per quanto sopra le Parti condividono di promuovere congiuntamente concrete azioni finalizzate a:

1 – una rapida approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica di tutti i comuni della Provincia;

REVISIONE CONTRIBUTIVA

- 1) Il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'Anzianità Professionale Edile (APE), di cui all'art. 29 CCNL 18/6/2008, è stabilito con decorrenza dal 1/5/2012 nella misura del 4,20%.
- 2) Il contributo "Formazione e Sicurezza" di cui all'accordo provinciale 26/2/2010 è stabilito con decorrenza dal 1/5/2012 nella misura complessiva dello 0,96% così suddiviso:
 - contributo Scuola Professionale Edile 0,70%
 - contributo CPT 0,20%
 - contributo Formazione Toscana (FORMEDIL) 0,06%
- 3) In attesa di un'unica Associazione Regionale per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e quindi del superamento dell'attuale configurazione provinciale, il costo annuale per gli oneri relativi all'Associazione RLST per la provincia di Firenze viene determinato in € 130.000 e verrà sostenuto dalla contribuzione da parte delle aziende che non hanno un proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto nei modi previsti dal CCNL del settore.
- 4) Con decorrenza dal 1/5/2012 il contributo "Carenza Malattia" di cui all'accordo provinciale del 6/8/2009, e successivo accordo 19/4/2010, per la copertura del 70% dei primi tre giorni di malattia viene eliminato con la sostituzione della copertura assunta direttamente dalle aziende della carenza al 100% della retribuzione costituita dagli elementi di cui all'art. 26, c. 5, CCNL vigente senza limiti di eventi.
- 5) La totale contribuzione PREVEDI con decorrenza 1/10/2012 sarà eliminata con l'assunzione del costo da parte delle sole aziende che hanno lavoratori iscritti a tale forma previdenziale. Le parti si impegnano a verificare entro tale data la possibilità di modificare tale previsione.
- 6) Al fine di verificare la possibilità di ridurre i costi di gestione per la Cassa Edile, entro la fine dell'esercizio di bilancio in corso la Cassa Edile dovrà verificare la possibilità di adottare diverse modalità di fornitura del vestiario. In tal caso il relativo contributo sarà eliminato.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and purple ink, arranged in a loose grid pattern at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being very stylized and others more legible. The purple ink is used for a few signatures on the left side, while the rest are in blue.

Con decorrenza 1/5/2012 le percentuali di contribuzione da versare alla Cassa Edile di Firenze sono:

TITOLO	a carico ditta	a carico operaio	TOTALE
Contributo art.36 CCNL	1,667	0,333	2,000
Contributo partecipativo spese sanitarie		0,067	0,067
Contributo vestiario e scarpe da lavoro	0,300		0,300
Anzianità Professionale Edile Ordinaria	4,200		4,200
Quota Territoriale Adesione Contrattuale	0,430	0,430	0,860
Quota Nazionale Adesione Contrattuale	0,223	0,223	0,446
Contributo Formazione e Sicurezza di cui contr. Scuola Professionale Edile: 0,70 contr. CPT: 0,20 contr. Formazione Toscana (FORMEDIL): 0,06	0,960		0,960
Contributo oneri mutualizzati (PREVEDI)	0,100		0,100
Rimborso contributo aggiuntivo	0,050		0,050
Contributo lavori usuranti e pesanti	0,100		0,100
TOTALE CONTRIBUTO ORDINARIO	8,030	1,053	9,083

Con decorrenza 1/10/2012 le percentuali di contribuzione da versare alla Cassa Edile di Firenze saranno:

TITOLO	a carico ditta	a carico operaio	TOTALE
Contributo art.36 CCNL	1,667	0,333	2,000
Contributo partecipativo spese sanitarie		0,067	0,067

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink are present on the right side of the page, corresponding to the rows of the tables above.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

In considerazione della pesantissima crisi in cui versa il settore edile ed in particolare quello operante nella provincia di Firenze, tenuto conto degli esiti della verifica dell'andamento dei parametri congiunturali che risultano a livello territoriale tutti negativi, l'erogazione dell'EVR per gli anni 2011 e 2012 non verrà erogato. Per l'anno 2013 l'EVR viene così determinato.

In applicazione di quanto previsto dal CCNL 19/4/2010, allegato 3, articolo 38 lett. f, sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli artt. 12 e 46 CCNL 19/4/2010, l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) - che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL ivi compreso il trattamento di fine rapporto - avrà per l'anno 2013 un tetto determinato nella misura del 6%, come previsto dal contratto collettivo nazionale, calcolato sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010, sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato, a decorrere dal mese di gennaio 2013, in quote mensili pari al 50% ed al 50% più 2 euro (parametrato al 3° livello) di un dodicesimo del valore massimo annuale previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati in forza (v. tabelle sotto riportate). Ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2013 la EVR verrà riconosciuta in dodicesimi salvo conguaglio come da verifica.


L'EVR sarà correlato all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno. Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili i dati consolidati.

Fermi restando gli indicatori previsti dal CCNL è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore, il numero dei lavoratori che hanno frequentato il corso di formazione di 16 ore presso l'Ente Scuola Professionale Edile ex art. 91 CCNL lett. b).

Le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:


1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Firenze: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile Firenze: 15%;
3. ore denunciate in Cassa Edile Firenze al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 20%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 15%;
5. numero dei lavoratori che hanno frequentato il corso di formazione di 16 ore: 25%

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto sulla base dei parametri secondo i criteri e con le modalità individuati dal CCNL e da l presente accordo.



L'EVR verrà erogato in funzione dei dati rilevati. Qualora in sede di verifica venga riscontrato attraverso la ponderazione dei cinque elementi il raggiungimento di una soglia maggiore verrà erogata a consuntivo a congruaglio la differenza nel mese di marzo dell'anno successivo a quello della verifica. Sempre in sede di verifica le Parti potranno convenire una diversa misura dell'erogazione

Qualora a livello aziendale venga riscontrato un andamento negativo in termini di volume d'affari IVA, l'impresa viene derogata dal versamento di tale riconoscimento economico. Ai fini di utilizzare tale deroga l'azienda dovrà produrre l'autocertificazione ai sensi di quanto indicato dal medesimo art. 38 CCNL. In questo caso gli importi dall'impresa versati prima della verifica annuale IVA saranno recuperati nelle mensilità successive.




The image shows a collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and purple ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including cursive and stylized initials. Some are written in blue ink, while others are in purple. The signatures are arranged in a loose, non-linear pattern, with some appearing in small groups and others isolated.


EVR DAL 1 GENNAIO 2013

IMPIEGATI (mensile)		
livello/categoria	EVR quota massima 6% sui minimi al 1/1/2010	EVR dal 1/1/2013 (50% della quota massima più € 2 parametrato al 3° livello)
7° quad./imp. 1^ cat. super	85,12	45,96
6° imp. 1^ cat.	76,61	41,31
5° imp. 2^ cat.	63,84	34,32
4° imp. 4^ liv./ op. 4^ liv	59,59	32,00
3° imp. 3^ cat./ op. special.	55,33	29,67
2° imp. 4^ cat./ op. qualif.	49,80	26,64
1° imp. I° impiego/ op. com.	42,56	22,68




OPERAI (oraria)		
livello/categoria	EVR quota massima 6% sui minimi al 1/1/2010	EVR dal 1/1/2013 (50% della quota massima)
4° operai 4^ livello	0,34	0,17
3° operai specializzati	0,32	0,16
2° operai qualificati	0,29	0,14
1° operai comuni	0,25	0,12
custodi guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6)	0,22	0,11
custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6)	0,20	0,10



DIARIA E TRASFERTA

In riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del CCNL 18.6.2008 si conviene quanto segue: la diaria di cui all'art. 21, 2° co., del CCNL 18.6.2008 è corrisposta con decorrenza 1/5/2012 con i seguenti criteri:

1. Corresponsione della misura del 5% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in cantiere, debbono percorrere una distanza non superiore ai 10 KM. dal confine comunale. Nessuna indennità è dovuta qualora il cantiere dove l'operaio si rechi a prestare la propria opera sia nello stesso Comune di quello per il quale è stato assunto.
2. Corresponsione della misura dell'9% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 10 Km. ma non superiore ai 20 Km. dal confine comunale.
3. Corresponsione della misura del 13% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 20 Km. ma non superiore ai 30 Km. dal confine comunale.
4. Corresponsione della misura del 18% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 30 Km. ma non superiore ai 45 Km. dal confine comunale.
5. Corresponsione della misura del 21% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 45 Km. dal confine comunale.

Nei casi previsti ai punti 1), 2), 3), 4), 5) verranno inoltre rimborsate ai lavoratori le spese di viaggio per recarsi sul lavoro. In caso che vi si rechino con mezzi propri il rimborso verrà corrisposto in eguale misura e, ove non esista la possibilità di riferirsi ad una tariffa di mezzi di trasporto esistenti, la misura stessa sarà convenuta di volta in volta tra l'azienda e il lavoratore interessato.

La diaria di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.


Computo della diaria

Le percentuali di cui al presente articolo sono da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione:

- a. paga base di fatto, comprensiva dell'indennità territoriale di settore;
- b. indennità di contingenza.

Le percentuali in parola devono essere corrisposte per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Vengono assorbite sino a concorrenza tutte le condizioni di miglior favore che in sede aziendale sono state concesse sulla stessa materia.



Trasferta

In caso di pernottamento fuori sede, l'impresa deve rimborsare all'operaio le spese di viaggio e provvedere per l'alloggio ed il vitto, o a rimborsare le spese relative ove queste non siano state precedentemente concordate in misura forfettaria.

In tale ipotesi l'operaio non ha diritto alla diaria di cui sopra.

Se la durata del lavoro fuori sede supera i tre mesi, spetterà al lavoratore, oltre quanto previsto al paragrafo precedente dal 1 luglio 2002, il rimborso di un viaggio di andata e ritorno per ogni due mesi di assenza dalla sua residenza.

Le parti concordano di costituire un "Gruppo di studio" per esaminare l'istituto alla luce delle modifiche intervenute nell'ambito di operatività territoriale delle imprese edili fiorentine anche in relazione allo sviluppo metropolitano dell'area.



PASTO CALDO

Si conviene che il servizio di pasto caldo nei cantieri edili, da realizzarsi laddove sia possibile attraverso il ricorso a società all'uopo specializzate e già individuate nell'accordo del 1° ottobre 1979, spetterà per quei cantieri la cui durata minima sia di tre mesi ed in cui lavorino almeno cinque operai dipendenti, di cui il 75% richieda di consumare in via continuativa un pasto caldo in cantiere.

Resta inteso che nella determinazione del numero dei richiedenti, la frazione superiore allo 0,50% è da considerarsi unità. L'impresa concorrerà al pagamento del pasto con la percentuale dell'85% e comunque fino ad un importo massimo stabilito secondo le modalità di cui al successivo 5° co. Resta inteso che la percentuale residua del 15%, a carico del lavoratore, coprirà per intero il costo del primo piatto.

Qualora non sia possibile il ricorso alle predette società e si ricorra ad altro punto di ristoro, il limite massimo di intervento dell'azienda è determinato ai sensi del verbale di accordo 23.5.1986.

Laddove esistano alloggiamenti e baracche in cantiere e l'azienda provveda alla realizzazione del vitto, è previsto lo stesso intervento economico per ogni pasto di cui al 1° co. del presente articolo.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivo ordinario, un'indennità sostitutiva di mensa. Tale importo è utile solo ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso escludendo così qualsiasi altro istituto compreso quello di cui alla percentuale dell'art. 18 del CCNL 18/6/2008 in quanto già previsto nella determinazione della sua misura. La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pasto caldo salvo i casi degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle esigenze dell'azienda. La medesima indennità, e con le stesse modalità sopra indicate, sarà corrisposta anche agli operai dipendenti delle imprese che svolgono la loro opera nei cantieri con meno di 5 dipendenti aventi una durata inferiore a 3 mesi.

I costi del pasto e la relativa indennità sostitutiva avranno i seguenti valori dalle sotto indicate decorrenze:

A. Operai dal 1/5/2012

1. il contributo economico aziendale di cui al 1° co. è pari a € 7,13
2. il contributo economico aziendale di cui al 2° co. è pari a € 9,14
3. l'importo dell'indennità sostitutiva è pari a € 0,66 per ora di effettivo lavoro prestato.

Viene assorbito sino a concorrenza quanto concesso in sede aziendale allo stesso titolo.

B. Impiegati dal 1/5/2012



1. il contributo finanziario aziendale di cui al 1° co. è pari a € 7,13;
2. il contributo finanziario aziendale di cui al 2° co. è pari a € 9,14;
3. l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è pari a € 114,36 mensili.

Tale normativa sostituisce ed assorbe, fino a concorrenza, quanto già eventualmente concesso ai medesimi dipendenti per analogo titolo in sede aziendale.

In caso di istituzione a livello nazionale, in conseguenza del rinnovo del contratto di lavoro, del servizio del pasto o istituti similari, le parti convengono l'opportunità di un adeguamento della normativa provinciale alla previsione nazionale.



INDENNITA' DI TRASPORTO

La misura dell'indennità è con decorrenza 1/5/2012 pari a € 0,14 orari da corrispondere all'operaio per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate (in seguito definite orarie).

La suddetta indennità non è dovuta qualora l'impresa provveda essa stessa al trasporto dell'operaio con i propri mezzi o da zona limitrofa all'abitazione (fino a 500 m. dalla stessa) e viene invece corrisposta, dal 1/5/2012, nella misura di € 0,04 orari a coloro che vengono presi dall'azienda dai luoghi di raccolta.

Per quei lavoratori che per recarsi al lavoro si servono dei servizi ferroviari o di autolinee in concessione e poi utilizzano servizi pubblici municipalizzati, la suddetta indennità viene elevata dal 1/5/2012 alla misura di € 0,27 orari; nell'ipotesi in cui l'Azienda provveda a prelevare da appositi luoghi di raccolta, tramite mezzi messi a disposizione dall'azienda, i lavoratori provenienti da fuori comune tramite servizio ferroviario o di autolinee in concessione, a questi ultimi viene elevata, con decorrenza 1/5/2012 l'indennità alla misura di € 0,24 orari;

Tali importi sono utili ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.


Con decorrenza 1/5/2012 i valori dell'indennità di trasporto per gli impiegati sono:

- 1^ ipotesi € 23,46 mensili;
- 2^ ipotesi € 6,81 mensili;
- 3^ ipotesi € 46,92 mensili;
- 4^ ipotesi € 41,06 mensili;




Gli importi di cui sopra vanno riconosciuti esclusivamente per le giornate effettivamente lavorate e vanno computati ai soli fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, escludendosi la computabilità sugli altri istituti contrattuali. Resta inteso che le suddette indennità non sono riconosciute quando il dipendente utilizza il mezzo di trasporto di proprietà dell'azienda per recarsi al posto di lavoro. La normativa sostituisce ed assorbe quanto già eventualmente concesso ai medesimi dipendenti per analogo titolo a livello aziendale.

L'applicazione di quanto sopra agli impiegati, annulla e sostituisce l'accordo sindacale, avente per oggetto l'analoga indennità, sottoscritto in data 19/10/1989.



LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 38 CCNL 18/6/2008 ed all'articolo "Lavori speciali e disagiati" di cui al CCPL vigente, con decorrenza dal 1/5/2012 agli operai che svolgono attività lavorativa in località che si trovano ad un'altezza uguale o superiore ai 750 mt sul livello del mare viene corrisposta, per l'effettivo lavoro, un'indennità per lavori in alta montagna pari ad una maggiorazione del 5% sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art. 24 CCNL vigente.



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and purple ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including cursive and stylized initials.

PREMIALITA'

Relativamente all'accordo provinciale 6/8/2009 che ha istituito un riconoscimento premiale alle imprese si conviene di rafforzare il criterio di anzianità di iscrizione delle imprese alla Cassa Edile della Provincia di Firenze portando il requisito di cui al punto 1) dell'intesa ad almeno 15 anni di iscrizione.


In conseguenza di ciò, i punti 1 e 2 dell'accordo 6/8/2010 sono così modificati e sostituiti:

" 1) essere iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze da almeno 15 anni;"

" 2) nel periodo di 24 mesi precedenti la richiesta del beneficio, aver versato e denunciato regolarmente, per ciascun mese, la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile;"

Per l'anno 2012 l'accantonamento annuale del "Fondo Premialità" di cui al punto C) dell'accordo 6/8/2010 viene elevato ad un importo pari a € 460.000 e la percentuale di cui al punto A) del richiamato accordo viene elevata al 30%. Per le aziende aventi un'anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Firenze superiore ai 20 anni la percentuale di cui al punto A) sarà ulteriormente elevata al 35%.

Dall'anno 2013 l'accantonamento annuale tornerà ad essere di € 200.000 così come la percentuale di cui al punto A) tornerà per tutte le aziende al 20%.



A collection of handwritten signatures and initials in blue and purple ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures are stylized and vary in complexity, including some that appear to be initials or short names.

FONDO SOLIDARIETA' DI SETTORE

Relativamente al "Fondo di Solidarietà di Settore" istituito presso la Cassa Edile con l'accordo sindacale 26 febbraio 2010, le parti convengono una erogazione da parte della Cassa della prestazione extracontrattuale a favore degli operai per gli anni 2011 e 2012. Le modalità e le condizioni dell'erogazione vengono determinate con l'apposito verbale di accordo allegato.



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and purple ink, arranged in a loose, scattered pattern. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. One signature on the right side is written in purple ink, while the others are in blue.

UNA TANTUM IMPIEGATI


Si conviene di erogare nell'anno 2012 agli impiegati dipendenti delle imprese edili in forza alle aziende alla data di stipula del presente accordo, un importo una tantum a carico delle imprese con le modalità e le condizioni concordate con apposito accordo sindacale allegato.



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and purple ink, scattered across the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. One signature in the upper right is written in purple ink, while the others are in blue.

COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI AZIENDALI IN DOTAZIONE AL PERSONALE


Fermo restando che l'attività lavorativa debba essere svolta con diligenza, responsabilità e massimo rispetto delle norme di sicurezza, viene stabilito che i mezzi aziendali assegnati ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa siano, ove possibile, normalmente coperti con polizze assicurative più ampie.



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and purple ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including initials and full names, and are not organized into a list or table.

APPALTI E SUBAPPALTI

Considerata la rilevanza delle informazioni relative alla filiera delle imprese presenti nei cantieri ai fini della promozione della regolarità delle stesse e della lotta al lavoro nero e irregolare le modalità di trasmissione dei dati di cui alla lettera b art. 14 CCNL saranno integrate con una comunicazione da parte dell'impresa appaltatrice anche delle aziende eventualmente presenti in cantiere aderenti a contratti nazionali di lavoro diversi dal CCNL edile.




A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and purple ink, scattered across the page. The signatures are highly stylized and vary in complexity, including some that appear to be initials or monograms. One signature on the right is notably written in purple ink, while the others are in blue.

GRANDI OPERE

Sulla base degli affidamenti delle parti contenuti nell'art. 113 CCNL e considerata l'importanza della pratica della concertazione d'anticipo ai fini della promozione della sicurezza, della regolarità e della qualificazione dell'ambiente di lavoro e vista la presenza sul territorio fiorentino di interventi infrastrutturali e costruttivi di grande rilevanza, per quanto riguarda i cantieri di opere pubbliche o in regime di concessione relative a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatrici dei lavori definiranno accordi quadro preventivamente all'apertura dei cantieri.

Saranno oggetto di tali accordi le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi in cantiere di imprese e lavoratori, alle condizioni e agli ambienti di lavoro, ai particolari disagi dovuti alle tipologie produttive (escavazione gallerie, opere in sopraelevazione ecc), i fabbisogni formativi delle imprese e dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria e dei suoi contraenti e relativi possibili regimi di convenzione con il sistema degli Enti Bilaterali territoriali SPE e CPT Firenze.



A collection of approximately 12 handwritten signatures in blue and purple ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. There are also some faint, illegible markings and scribbles interspersed among the signatures.


RESPONSABILITA' SOCIALE DELL' IMPRESA E DEI SUOI DIPENDENTI

I principi etici condivisi fra imprese e lavoratori, quali trasparenza, correttezza professionale, rispetto del lavoro, vanno considerati come un valore aggiunto che incentivi l'attenzione per migliorare un corretto rapporto con l'ambiente, le Istituzioni e tutti quei soggetti con cui nell'ambito lavorativo vengono intrattenuti rapporti.

Con questi presupposti è auspicabile predisporre la stesura di un codice etico di autoregolamentazione delle imprese e dei suoi dipendenti.

L'istituzione di un'apposita commissione paritetica potrà avviare un percorso condiviso nella direzione del RSI in modo da costituire un miglioramento dell'osservanza degli obblighi normativi e contrattuali.

Nel caso del settore delle costruzioni per esempio, riteniamo che l'aggiudicazione degli appalti e la stipula di contratti di lavori e forniture possa rappresentare un terreno sul quale poter esercitare tali principi praticando, oltre all'attenzione ai costi e ai benefici un particolare riguardo verso fattori etici con i quali le imprese produttrici operano.




BORSA LAVORO

Considerando il ruolo strategico delle politiche attive del lavoro nel settore dell'edilizia, contrapposto alla storica centralità del fattore occupazione nello sviluppo di alcuni fenomeni di devianza nel comparto delle costruzioni quali caporalato ed intermediazione di manodopera, si intende affermare il ruolo positivo che il nostro sistema bilaterale può svolgere, in conformità a quanto previsto dal CCNL, contribuendo tramite formazione professionale e formazione alla sicurezza, a trasparenza e legalità del settore.

Di recente le parti hanno demandato al Formedil Nazionale l'elaborazione di un piano per l'attuazione sperimentale del Progetto Borsa Lavoro così come previsto dall'Allegato 7 CCNL 2010.

In attesa di praticare, attraverso il sistema territoriale degli Enti Bilaterali, quanto definito nazionalmente, si propone di rendere maggiormente efficace il già esistente portale informatico denominato Edil Job, costituito presso la SPE, attivando apposita convenzione con i CPT in modo da poter trasferire ad esso le informazioni pervenute da parte di imprese e lavoratori.


All'atto dell'entrata in vigore delle determinazioni circa il sistema informativo di carattere nazionale tale strumento dovrà essere armonizzato ed incluso in esso.



A collection of handwritten signatures and initials in blue and purple ink, arranged in a loose, scattered pattern. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. There are approximately 10-12 distinct marks, including full names and initials.

BIOEDILIZIA

Constatata la necessità di un adeguato rilancio dell'attività edilizia, anche con riferimento all'opportunità di favorire una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, si ritiene indispensabile migliorare la qualità degli edifici e promuovere l'utilizzo della bioedilizia il cui scopo primario è ridurre al massimo l'impatto ambientale.




A collection of handwritten signatures and initials in blue and purple ink, scattered across the page. The signatures are stylized and vary in complexity, including some that appear to be names or initials like 'G', 'eh', 'R', 'E', 'A', 'X', 'C', 'M', and 'H'. One signature is written in purple ink.

ACCORDO TERRITORIALE SULLA DETASSAZIONE DEGLI ELEMENTI NON FISSI DELLA RETRIBUZIONE

Sulla base di quanto previsto dal CCNL del settore edilizia 19 aprile 2010, dall'accordo nazionale stipulato in data 21 dicembre 2011 in materia di detassazione si conferma quanto previsto negli accordi stipulati tra le parti in materia. Pertanto a decorrere dal 1/1/2012 tutti gli elementi non fissi della retribuzione, riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili di impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (quali a mero titolo esemplificativo: EVR, lavoro straordinario, lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di lavoro a turni etc.) regolati dalle disposizioni del CCNL del settore edilizia, stipulato dall'ANCE e dalla FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FENEAL-UIL nazionali, sono recepite nel presente contratto integrativo provinciale ai fini dell'applicazione del regime di tassazione agevolato previsto dalla legge.

Le imprese opereranno l'applicazione delle agevolazioni fiscali a tali istituti nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Le previsioni del presente accordo dispiegano efficacia anche nei confronti dei dipendenti degli Enti Bilaterali del settore edile della provincia di Firenze ai quali sono applicati il CCNL edile ANCE/OO.SS. con relativo CCPL della provincia di Firenze.



VALIDITA' E DURATA

Stante la vigenza individuata dal CCNL (1/7/2011- 31/12/2013) il presente Contratto Collettivo di Lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Firenze, con decorrenza dal 1 maggio 2012, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2013 fatte salve disposizioni diverse derivanti da contrattazione nazionale.

Per la disdetta ed il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto Collettivo Nazionale.

ANCE FIRENZE

Stefano Spini
Francesca Vignani

Giulio

Francesca Vignani

Benito
Giulia

FILLEA-CGIL

Francesca
David
Antonio
Luigi

FILCA-CISL

Roberto
En. G. G. G.
Stef. Ten.
En.
Francesca
Giulia

FENEAL-UIL

Roberto
En. G. G. G.
Stef. Ten.
En.
Francesca